

Marco Cavina

Il “buonismo” delle Corti d’assise. Culture filo-eutanasiche fra XIX e XX secolo

Si dice che il celebre scienziato svedese Alfred Nobel richiedesse a Francesco Crispi, primo ministro del regno d’Italia, di fondare due istituti – a Roma e a Milano – del costo di 250000 lire ciascuno. In essi si sarebbe dovuto praticare la morte indolore per gas asfissiante a chiunque la richiedesse, istituzionalizzando il suicidio e quel *ius in se ipsum* su cui tanto si era affannata la trattatistica di antico regime. Il Crispi dimostrò soltanto un cortese e gelido interesse¹. Qualche anno prima, nel 1870, in una edizione molto defilata aveva visto la luce a Londra un saggio, intitolato *Euthanasia*, ad opera di un insegnante di scuola, Samuel Williams, che si incentrava su di una serrata difesa del diritto all’eutanasia per i malati incurabili. Nonostante – come ho cercato altrove di dimostrare – culture filo-eutanasiche avessero segnato con continuità la storia europea medievale e moderna, con quest’opera si inaugurava una stagione culturale che avrebbe portato il problema alla ribalta del dibattito pubblico e scientifico in Europa e negli Stati Uniti. E però, come spesso avviene nella storia delle idee, giuridiche e non, è pressoché impossibile comprendere una cultura senza riprendere le fila di una storia che solitamente è pluricentenaria e, quantomeno, europea. Ciò vale anche per quella singolare fenomenologia giudiziaria che ebbe luogo intorno a casi di eutanasia, soprattutto nelle corti d’assise, fra ‘800 e ‘900.

Diritto dei giuristi e diritto dei non giuristi vi si confrontarono sulla base di dialettiche di estremo interesse. In relazione a mie ricerche passate ho avuto modo di verificare prassi analoghe in tema di duello e di delitto d’onore. Oggi vorrei parlarne in relazione all’eutanasia.

Nel 1929, in un solido saggio su *L’omicidio e la lesione personale del consenziente*, Antonio Visco enumerava, scandalizzato, i numerosi casi deducibili dalla cronaca giudiziaria contemporanea in cui omicidi eutanasiche erano stati risolti con pene assai moderate o addirittura con assoluzioni in particolare dalle corti d’assise, auspicando il ridimensionamento del ruolo dei giudici popolari nel processo penale. Il buon Visco ne era addirittura scandalizzato, gli pareva che tutto ciò fosse in contrasto con i più elementari principi della civiltà giuridica, ed esclamava: “Verdetti di pietà non verdetti di giustizia! I giurati molto spesso si arrogano un diritto di grazia che nessun legislatore ha loro accordato”². La sua era una opinione condivisa da molti. Il grande penalista Vincenzo Manzini annotava sarcasticamente che “l’esempio delle assoluzioni, la prospettiva d’una larga pubblicità e della fama di persone dotate di una squisita sensibilità e di pietà celestiale, ma soprattutto l’utilità di sbarazzarsi impunemente di una persona molesta, fece crescere con impressionante progressione l’eutanasia.

¹ F. Guermonprez, *L’Assassinat Medical Et Le Respect De La Vie Humaine*, Paris, 1904, pp. 4-5; G. Del Vecchio, *Morte benefica (l’eutanasia) sotto gli aspetti Etico-Religioso, Sociale e Giuridico*, Torino, 1928, p. 66.

² A.Visco, *L’omicidio e la lesione personale del consenziente. Saggio di una teoria generale sulla efficacia del consenso del soggetto passivo nel diritto penale*, Milano 1929, pp. 51-52.

Quante persone compassionevoli esistevano insospettite, che, prima di questa trovata, erano costrette, dalla nequizia sociale, a frenare la loro pietà!”³.

Nei codici penali europei dell'ultimo scorcio del XIX secolo in materia di aiuto/partecipazione/istigazione al suicidio e/o in materia di omicidio del consenziente erano abbastanza diffuse sanzioni più blande rispetto all'omicidio doloso, ma non mancavano nemmeno ordinamenti giuridici in cui non era prevista alcuna pena specifica. Pertanto l'eutanasia era genericamente ricompresa sotto il regime ordinario dell'omicidio doloso ovvero – quando presente – sotto la più morbida e specifica disciplina dell'aiuto al suicidio o dell'omicidio del consenziente.

L'Europa del centro-nord, ferma la condanna dell'eutanasia, appariva più sensibile, a valle di antiche tradizioni che qui non è possibile rievocare neppure fuggevolmente. Certo è che nei codici di vari Stati tedeschi preunitari ricorreva la figura giuridica di un omicidio doloso ma sanzionato in misura minore poiché richiesto espressamente da un malato terminale o da una persona mortalmente ferita. Ad esempio, nel codice del Württemberg all'articolo 239 era enucleata la fattispecie prettamente eutanasiaca in cui la vittima fosse colpita da una malattia o da una ferita letale, sanzionata soltanto con una pena da sei mesi a sei anni di reclusione. Su linee più o meno affini erano, fra gli altri, i codici di Prussia, di Baden, di Baviera e di Hesse-Darmstadt, sino alla codificazione penale norvegese e al codice danese.

Anche fuori d'Europa – spesso su evidente influsso europeo, ma talvolta con marcate peculiarità – non mancavano norme in materia, ad esempio in Messico, Brasile, Sudan, India e Giappone. Nell'America del Sud il codice penale peruviano del 1924 all'articolo 157 esentava addirittura da ogni pena chi per motivi altruistici inducesse altri al suicidio o vi cooperasse, mentre l'articolo 37 del codice penale dell'Uruguay consentiva al giudice di non applicare alcuna sanzione a chi commettesse omicidio “per dei motivi di pietà”⁴. Si trattava di quell'omicidio ‘pietoso’ o ‘filantropico’, di cui scrivevano spesso i giuristi del tempo.

Gli Stati Uniti si distinguevano per le posizioni dichiaratamente filo-eutanasiche delle associazioni mediche e per le prime proposte legislative di legalizzazione – specificamente negli Stati dell'Iowa e dell'Ohio –, tutte fallite, ma che suscitavano spesso l'ironia della stampa europea. Ad esempio, nel 1913 il quotidiano francese *Le Temps* motivava il favore del popolo statunitense per la legalizzazione dell'eutanasia, in quanto popolo giovane, privo di tradizione e di antica civiltà, un popolo che gabellava per progresso quanto non era che un regresso verso stadi dell'Antichità più oscura allorché gli uomini erano soliti sopprimere vecchi e ammalati⁵.

In Francia come in Italia l'eutanasia era, né più né meno, un omicidio doloso. L'esperienza francese fra '800 e primo '900 ci permette di valutare le fondamentali movenze della dottrina giuridica e della giurisprudenza in un ordinamento che taceva sia sull'assistenza al suicidio sia sull'omicidio del consenziente. Fatalmente furono i tribunali a supplire le lacune, riprendendo per via comparativa le figure normativizzate da altri ordinamenti. Secondo la giurisprudenza francese, ad esempio, occorreva

³ V. Manzini, *Trattato di diritto penale*, Torino 1951, VIII, p. 86.

⁴ R. Charles, *Peut-on admettre l'euthanasie*, Paris 1955, p. 113.

⁵ *Le médecin maître de l'heure ou l'euthanasie légale*, [Docteur François Helme], in *Le Temps*, 1913 (22 novembre), ma vedi anche – in *La Revue de Paris* del 1925 – É. Fougère, *L'euthanasie*, pp. 167-168.

distinguere fra chi aveva indotto al suicidio e chi vi aveva semplicemente collaborato materialmente. In questo secondo caso non vi era reato così come non era reato il suicidio, trattandosi di un fatto soltanto moralmente condannabile in molti casi, e nemmeno in tutti. Nel repertorio del Dalloz si faceva il caso del colonnello Combes, il quale nelle sue memorie aveva ricordato di aver messo in Russia una pistola nelle mani di un camerata, ferito mortalmente e abbandonato dai medici, dopo che questi lo ebbe a lungo pregato di permettergli di porre fine alle proprie pene⁶.

L'omicidio del consenziente, invece, fu considerato semplicemente una ipotesi di omicidio volontario, in quanto – si legge nell'autorevolissimo Chauveau-Hélie – “la questione prende una notevole gravità quando l'agente non si è limitato a degli atti di assistenza, bensì, per obbedire alla voce dell'insensato che implorava la morte, ha prestato il suo braccio e ha tenuto l'arma distruttiva, quando ha consumato l'omicidio”⁷.

La premessa era in un'importante sentenza della Corte di Cassazione sul caso di un certo Lefloch (14 giugno 1816-16 novembre 1827). Il Lefloch fu condotto davanti alla corte d'assise di Finistère per aver commesso un omicidio su consenso della vittima, la quale aveva addirittura lasciato una dichiarazione scritta in cui dichiarava che la sua morte aveva avuto luogo soltanto per sua formale richiesta e fermissima intenzione. Il presidente della corte, più o meno maliziosamente, sviò i giurati, a cui consigliò di far riferimento non al depenalizzato suicidio bensì al concetto di ‘omicidio su domanda del defunto’. Sulla base dell'accertato ‘omicidio’ il Lefloch fu condannato a morte. Nel ricorso la difesa sostenne la tesi della complicità nel suicidio, respinta dalla cassazione, che escluse il nesso logico e giuridico fra l'assistenza al suicidio e l'omicidio del consenziente – “se il suicidio non è un fatto punibile dalle leggi penali del regno, non c'è suicidio propriamente detto che allorché una persona si dà la morte personalmente” –. Trattandosi di interessi di ordine pubblico e mancando una specifica norma che escludesse in tali casi la responsabilità, poco importava che vi fossero stati consenso, provocazione od ordine della vittima⁸.

La dottrina francese e quella tedesca maggioritarie seguirono più o meno questa tesi della piena assimilazione all'omicidio volontario. Non mancarono, tuttavia, le perplessità per il formalismo di una concezione, che non riconosceva le obiettive specificità di un omicidio realizzato col consenso della vittima. Il meccanismo argomentativo critico – portato avanti in particolare da Chauveau ed Hélie – appariva agevolmente lineare, valorizzando la volontà suicida a scapito dell'atto materiale. “Un uomo – si legge – avrà armato il braccio di un devoto servitore, avrà richiesto imperiosamente la preparazione di un veleno in nome di una cieca amicizia, lui soltanto avrà deciso e preparato la sua morte”. La mano estranea ed ‘assassina’ non è stata altro che uno strumento, un'arma di cui la vittima ha diretto i colpi. L'atto non può cambiare natura perché è cambiato il modo di eseguirlo. Il suo carattere suicidario non riposa nella forma esteriore della morte, ma nella soggiacente volontà. L'omicida realizza il fatto materiale e dimostra la volontà di uccidere, ma è assente l'intenzione

⁶ V. Dalloz, *Jurisprudence générale. Répertoire méthodique et alphabétique de législation de doctrine et de jurisprudence*, Paris 1853, XIV, p. 607.

⁷ A. Chauveau – F. Hélie, *Théorie du Code Pénal*, Bruxelles 1863, I, p. 737.

⁸ V. Dalloz, *Jurisprudence générale*, cit., pp. 608-609; A. Chauveau – F. Hélie, *Théorie du Code Pénal*, cit., pp. 737-738.

criminosa in quanto volontà di nuocere. Quest'ultimo era l'aspetto più tecnicamente più fragile, in quanto buona parte della dottrina giuridica escludeva la necessità di una criminosa volontà di nuocere per l'imputazione di omicidio. Secondo Chauveau ed Hélie, invece, la volontà di uccidere di per sé non è essenzialmente criminale, essendo necessaria la volontà di commettere un crimine. Il fatto che la volontà dell'agente aderisca e si confonda nella preminente volontà suicidaria della vittima modifica in profondità la criminalità dell'azione. L'atto non trova la sua fonte nella violenza, nella cupidigia e nelle 'più odiose passioni', bensì in una 'falsa pietà' o in una 'malintesa devozione'. L'interesse perseguito dall'agente non è quello personale, bensì quello della vittima in una azione depenalizzata: il suicidio.

Con tutto ciò Chauveau ed Hélie ritenevano comunque che l'eutanasia e l'omicidio del consenziente fossero azioni immorali, che lo Stato francese doveva punire, ma con qualificazione specifica. La conclusione era che anche in Francia, come in altre legislazioni straniere, avrebbe dovuto essere introdotta una sanzione peculiare in relazione al caso di 'omicidio commesso per ordine della vittima'. In assenza di un'esplicita previsione Chauveau ed Hélie ritenevano che l'unica figura di riferimento poteva essere l'omicidio per imprudenza, la cui pena, però, appariva sin troppo blanda. Si registrava, dunque, una lacuna che soltanto la legge poteva colmare⁹.

In Italia la scuola positiva del diritto penale cercò altrove le risposte. Il motivo fondamentale, per cui l'omicida del consenziente avrebbe dovuto essere punito in misura significativamente minore rispetto all'omicida con dolo, era da ricercare non solo e non tanto sul piano formale della volontà, bensì nel diverso grado di pericolosità sociale. Cesare Lombroso si dimostrò particolarmente attento alla questione, facendo rientrare l'omicidio del consenziente fra i cosiddetti 'delitti convenzionali'. Scriveva: "In che sentiamo noi scossa la opinione della nostra sicurezza, se veniamo a sapere che un cittadino fu ucciso per sua richiesta? Non c'è che la chiesa, la quale, in coerenza logica coi suoi principii, possa pretendere di salvare il peccatore anche malgrado suo"¹⁰.

Alla base delle conclusioni del Lombroso era uno splendido saggio di Enrico Ferri *L'omicidio-suicidio. Responsabilità giuridica*. Secondo il Ferri la stessa distinzione normativa e dogmatica fra assistenza al suicidio e omicidio del consenziente appariva obsoleta e da superare sulla base della concreta valutazione psicologica caso per caso¹¹. Non era sufficiente limitarsi a considerare la mera capacità della vittima di prestare un valido consenso. Occorreva invece spostare l'attenzione sui motivi. Se questi non erano 'anti-giuridici' o 'anti-sociali', ma erano radicati in istanze umanitarie, doveva venir meno ogni responsabilità giuridica. Ovvio che il caso per eccellenza era l'eutanasia. Non a caso in area tedesca, nello stesso ordine di idee, il Liszt restrinse il campo al solo motivo della pietà per la malattia inguaribile della vittima, ed esclude il medico dal ruolo di 'esecutore', riservandolo alle persone affettivamente vicine alla vittima. In Italia il Grispigni propose, invece, una formula più ampia, per cui il nobile motivo che poteva rendere lecito l'omicidio del consenziente doveva consistere nella "pietà che all'agente ispirano le condizioni fisiche o morali della persona", con ciò inglobando

⁹ A. Chauveau – F. Hélie, *Théorie du Code Pénal*, cit., pp. 738-741.

¹⁰ C. Lombroso, *L'uomo delinquente in rapporto all'antropologia, alla giurisprudenza ed alle discipline carcerarie*, V ed., Torino 1896, III, pp. 315-316.

¹¹ E. Ferri, *L'omicidio-suicidio. Responsabilità giuridica*, III ed., Torino 1892, pp. 68-69.

anche eventuali motivi d'onore¹².

Un altro itinerario dottrinale fu quello che insisteva sull'elemento psicologico dell'uccisore, giustificandolo sulla base dello 'stato passionale' in cui si trovava ad agire. Era, questa, una tesi evidentemente fragile in quanto vincolata alla valutazione dell'omicida e al suo eventuale stato psichico. Oltretutto lo stato passionale sembrava presupporre un'azione violenta e inopinata, priva di quella meditata predisposizione necessaria per procurare una 'buona morte'¹³. Ulteriori percorsi ermeneutici erano possibili, ma difficoltosi. Vi era chi riteneva di mitigare la qualificazione di omicidio volontario con la scusante della cosiddetta 'forza semi-irresistibile' che avrebbe spinto irrefrenabilmente a uccidere l'amico implorante, straziato dai dolori e prossimo alla morte¹⁴. Altri ancora, più confusamente, facevano appello alla scriminante dello 'stato di necessità'¹⁵.

Erano argomentazioni utili al fine di ottenere assoluzioni da parte dei giudici popolari nelle corti d'assise. Anzi molti autori, in ottica palesemente filo-eutanastica, proponevano di rimettersi alla comprensione e al buonismo dei giudici popolari. Caso emblematico fu quello dell'assoluzione di un operaio – Baudin – il 28 settembre 1909 da parte della Corte d'Assise della Senna per l'eutanasia nei confronti della moglie. Lo stesso atto d'accusa finiva per proporsi in chiave difensiva, concludendo che "fra i due si era stabilita una intersicologia in cui la moglie rappresentava l'elemento morbido e attivo, e il marito l'elemento debole e passivo [...] Lo smarrimento dell'emozione e l'esaltazione del sentimento della pietà hanno determinato in Baudin l'eclisse del giudizio e il fallimento della volontà"¹⁶.

Le cronache dei giornali, dal canto loro, conferivano sempre maggior risalto a casi di eutanasia, nei quali la simpatia del redattore era spesso diretta all'autore dell'omicidio pietoso. Nel 1885 in Italia fu messo a tacere il caso di un medico che aveva offerto il veleno a un malato di idrofobia¹⁷. Intorno al 1906 un certo dottor Walter Kempstock di Milwaukee ammise pubblicamente e convintamente di aver praticato l'eutanasia senza nemmeno l'esplicito consenso della vittima. Il caso era quello di una giovane donna, moglie di un colonnello dell'esercito che, in un accesso di malinconia, cercò di suicidarsi dandosi fuoco. Fu soccorsa troppo tardi, completamente ustionata e destinata a morte atroce. Il Kempstock optò per una iniezione di morfina ma non di un centigrammo – come gli aveva proposto un collega per fini anestetici –, bensì di trenta centigrammi, determinandone 'pietosamente' la morte¹⁸.

In Francia, il 14 giugno 1914, il quotidiano *Le Temps* riportava il caso di due farmacisti – Pierre Juvin e Jean Juilliard – processati per vendita illegale di veleni a una cliente senza l'indicazione del medico che li avesse prescritti. Dopo qualche indagine emerse una ricetta di un certo dottor Gaudin che arrivava a consigliare l'eutanasia in

¹² F. Grispigni, *Il consenso dell'offeso*, Roma 1924, p. 686.

¹³ G. Del Vecchio, *Morte benefica (l'eutanasia) sotto gli aspetti Etico-Religioso, Sociale e Giuridico*, cit., pp. 89-97.

¹⁴ G. Crivellari, *Dei reati contro la vita e la integrità personale trattato teorico-pratico*, Torino 1885, I, p. 637.

¹⁵ F. Grispigni, *Il consenso dell'offeso*, cit., p. 445.

¹⁶ R. Charles, *Peut-on admettre l'euthanasie*, cit., p. 106.

¹⁷ E. Ferri, *L'omicidio-suicidio*, cit., p. 94.

¹⁸ *Quand le malade est perdu, le médecin a-t-il le droit de l'achever?*, in *Le Matin*, 1907 (16 agosto), ma vedi anche *Cronaca* in "La Scuola Positiva nella Dottrina e Giurisprudenza Penale", 1906, p. 372.

alternativa a una cura a base di oppiacei. Si leggeva nella ricetta che la prescrizione del farmaco di ‘gocce nere inglesi’ “era rinnovabile secondo i bisogni della Signora”, ma – vi si aggiungeva – “io ancora le consiglio di continuarla, dato che ella si trova bene, ovvero allora di far ricorso all’assenzio o al suicidio, che è ancora il miglior rimedio per sfuggire a tutte le manie e le miserie dell’esistenza”. I due farmacisti furono condannati a un’ammenda di 500 franchi ciascuno¹⁹.

Gli esempi potrebbero essere numerosi. Alcuni casi fecero particolare scalpore sui giornali per la fama dei protagonisti. A Parigi nel 1924 Stanisława Umińska, celebre attrice polacca di teatro, uccise il fidanzato agonizzante, Jan Łyżnowski, su sua esplicita richiesta: per sentenza della corte d’assise venne lasciata in libertà. Eventi come questo suscitavano effetti emulativi. Non a caso un articolo su *Le Petit Parisien* del 17 febbraio 1925 titolava “Una emula di M.lle Uminska: una cucitrice uccide la sorella, Anaïs Levassor, che la supplica di mettere fine alle sue sofferenze: una storia di miseria, di tubercolosi e di depressione”²⁰. La corte d’assise della Senna a Parigi condannò Anna Levassor a due anni di prigione²¹.

Contro i rigori della legge penale la Corte d’Assise non aveva altra risorsa che quella di rendere un verdetto negativo sulla colpevolezza, in rapporto alle vertenze in cui, avuto riguardo alle circostanze della causa, essa ritenesse che le sanzioni di legge sarebbero state sproporzionate. Ai termini dell’articolo 337 del codice di procedura penale francese era un problema morale, e non giuridico, quello che si offriva ai giudici popolari. Il problema posto loro alla fine dei dibattiti era: “L’accusato è *colpevole* di aver commesso il fatto?”. Non si trattava di deliberare soltanto sulla materialità del fatto criminoso, e, anche se quest’ultimo si fosse realizzato e fosse stato riconosciuto, i giurati potevano rispondere sovranamente, nella loro anima e nella loro coscienza, che l’accusato *non è colpevole* avendo ucciso o tentato di uccidere. Una tale risposta aveva per effetto di determinare obbligatoriamente l’assoluzione dell’autore del fatto criminale.

Nelle aule delle corti d’assise prendeva voce non solo l’individualismo moderno, ma anche quelle vetuste culture di accettazione dell’eutanasia, che nel continente europeo avevano prosperato senza soluzione di continuità dall’Antichità al Novecento. Nella stessa complessità delle culture cristiane, al di là delle negazioni lapidarie, la posizione verso gli atteggiamenti eutanasi fu lungo i secoli tutt’altro che unitaria e monolitica, svariando fra eterodossie, meticolose distinzioni, larvate accettazioni, costumi popolari, in un caleidoscopio di esperienze storiche che confluivano nel termine “eutanasia”.

La resistenza degli atteggiamenti eutanasi popolari di fronte all’intransigenza anti-eutanasi da parte dello Stato e della religione ufficiale poteva materialmente esprimersi – nelle Corti d’Assise – soltanto con l’assoluzione e non con un’equitativa valutazione dell’entità e della tipologia della sanzione. Si avvertiva, peraltro, l’imbarazzo e lo sconcerto del giurista dotto davanti all’emersione di atteggiamenti eutanasi popolari, davanti al diritto dei non-giuristi e davanti all’irrisolto attrito giudiziario fra repressione d’apparato e “atteggiamento eutanasi” popolare. Si trattava di una frattura profonda che aveva percorso una millenaria storia europea.

¹⁹ Vedi l’articolo *Un médecin conseille l’absinthe ou le suicide* in *Le Temps*, 1914 (14 giugno).

²⁰ *Le Matin*, 1925 (19 febbraio).

²¹ *Le Confédéré*, 1925 (22 giugno).